

DECRETO DEL GOVERNO Regionale Umbria

Il Presidente del Governo Regionale

Vista la proposta formulata dall'Assessore alla Finanze;

Considerato che:

- l'art. 128, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che ha recepito il Trattato di Maastricht, statuisce che: **“La Banca Centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro. La Banca Centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione”**;
- l'art. 127, comma 1, dello stesso trattato, individua le uniche banconote aventi corso legale, non le uniche monete cartacee aventi corso legale;
- lo Stato, pertanto, conserva la piena sovranità monetaria in merito alla emissione dei biglietti di Stato (in euro o in altra valuta), che non sono banconote, ossia note di banca, bensì note di Stato (a corso legale), anzi sono l'unica moneta di Stato (a differenza delle banconote), unitamente alle monete metalliche;
- l'art. 128, comma 2, del TFUE, statuisce: **“Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca Centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca Centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specifiche tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione”**;
- gli Stati dell'eurozona conservano la prerogativa sovrana di coniare monete metalliche in euro ma tale sovranità monetaria non è piena, in quanto è necessaria l'autorizzazione della Banca Centrale europea in merito al volume del conio;
- gli Stati conservano il diritto di adottare monete (cartacee, metalliche, elettroniche) a corso libero, ma non quelle a corso legale, che non possono essere rifiutate da un creditore;
- la moneta a corso libero non è stata disciplinata dal trattato di Maastricht né da qualsiasi normativa nazionale perché essa rientra nella libertà dell'iniziativa economica privata, diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito (art. 41 Cost.);
- la Banca Centrale Europea ha osservato che una moneta a corso libero rientra nella libertà di scelta del creditore, il quale è assolutamente libero di concordare con il debitore in quale moneta essere soddisfatto. La BCE parla di “moneta contrattuale”;
- lo Stato, in quanto creditore, è pienamente libero di accettare in pagamento dei propri crediti una moneta diversa da quella avente corso legale;
- lo Stato ben può affiancare all'euro un'altra moneta avente corso libero, emessa dallo Stato o da altro Ente, mediante i quali i debitori dello Stato, senza esserne obbligati, possono estinguere le proprie obbligazioni pecuniarie con lo Stato;
- l'accettazione di tale moneta indurrebbe i consociati a fare altrettanto, ad accettare una moneta a corso libero in pagamento dei propri crediti;
- in tal modo si introduce una doppia circolazione monetaria, una con l'euro per le relazioni internazionali, una con la nuova moneta, riservata alle transazioni interne;

- l'adozione di questa nuova moneta regionale può essere effettuata per il pagamento dei tributi e per varie provvidenze (buoni trasferibili per sconti fiscali più o meno posticipati, la cosiddetta moneta fiscale, a condizione che tali buoni restino trasferibili anche per lo Stato, ciò al fine di ridurre il carico tributario del contribuente) compreso il titolo di reddito universale;
- la nuova moneta non incrementa il debito pubblico; peraltro, con la diminuzione del fabbisogno monetario in euro, lo Stato avrebbe bisogno di collocare sempre meno titoli di debito, quindi diminuirebbe progressivamente il debito pubblico;
- non avendo bisogno di tassare i cittadini per procurarsi la moneta a corso libero, lo Stato ridurrebbe la pressione fiscale, così aumentando anche la domanda privata;
- inoltre, lo Stato avrebbe più facilità nel raggiungimento del pareggio di bilancio poiché tutta la moneta di nuova emissione, prima di essere spesa, sarebbe appostata all'attivo del bilancio statale, non comportando alcun costo per lo Stato, se non quello di stampa per le monete cartacee;
- l'esercizio del potere della creazione monetaria verrebbe sottoposto al giudizio dell'elettorato, con un vaglio democratico in merito alla gestione del potere della creazione del denaro;
- non vi sarebbero problemi di ordine inflazionistico, poiché tali problemi insorgono quando non vi è il pieno impiego dei fattori produttivi;
- la Banca Centrale Europea ha rilevato: ***“I sistemi di moneta complementare consentono ad una comunità locale o regionale di mobilitare le proprie risorse sottoutilizzate per soddisfare bisogni che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti. La liquidità aggiuntiva che essi forniscono è un modo per incrementare i servizi, sia commerciali che pubblici, senza ricorrere a mutui o ad incrementi di tassazione. Le monete locali consentono l'adozione di soluzioni lavorative più eque ed efficienti, poiché i cittadini a basso reddito possono effettuare i pagamenti di servizi mediante moneta locale, che possono procurarsi lavorando a progetti di pubblica utilità, piuttosto che nella moneta nazionale che a loro manca. Le monete complementari sono legali, nonostante vi siano normative da considerare, a livello nazionale o sovranazionale. Le monete complementari possono incoraggiare il dibattito democratico negli enti locali circa il livello dei servizi pubblici desiderato, in ambiti che includono: l'educazione, la salute, i servizi sociali, la sicurezza pubblica, la protezione ambientale, ecc. Le monete complementari consentirebbero di evitare i rischi connessi ad un pesante indebitamento, sia comunale, sia regionale, che statale”***;
- la moneta complementare, fra l'altro, limita lo strapotere delle banche che svolgono attività speculativa, e pur ricevendo sostanziosi finanziamenti de parte dello Stato, concessi per salvare alcune banche, violano l'art. 47 della Costituzione che così recita: **“La Repubblica incoraggia a tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito”**;

Atteso che:

- la Giunta Regionale Umbria ha deliberato di concedere a tutte le famiglie residenti nella Regione il **reddito universale** nella misura di 1.000 Lire Umbre, che non viene finanziato dalla fiscalità generale, o peggio sottraendo denaro ai pensionati, ma dall'emissione sovrana di questa moneta a corso libero;
- tramite il reddito universale sono riconosciuti a tutti i residenti i profitti derivanti dall'attività di creazione del denaro;
- con tale sistema si intende migliorare le condizioni dei bambini (come la riduzione del lavoro minorile e dell'abbandono scolastico), le condizioni di salute, dei risparmi, indurre i lavoratori a non accettare condizioni di lavoro sfavorevoli o stipendi troppo bassi;
- in tale ottica, il reddito universale agisce su due piani:
 - da un lato, introduce un maggiore potere d'acquisto, così aumentando la domanda di beni e servizi e comportando benefici a livello macroeconomico;

- dall'altro, aumenta la forza contrattuale del lavoratore (attuale o potenziale) e così producendo benefici a livello microeconomico, nonché a livello sociale;
- peraltro, si incrementano attività lavorative autonome, dando spazio alle proprie attitudini, alla propria creatività, alle proprie passioni, dando nuova linfa all'artigianato;
- in tal modo, ogni territorio potrà risollevarle le proprie produzioni tipiche e le proprie specifiche competenze mediante la nuova moneta, in grado di aumentare la circolazione interna di beni e servizi;

Vista la delibera della Giunta Regionale che accoglie la suddetta proposta,

emana il seguente decreto
“Emissione della Lira Umbra a corso libero”

Articolo 1

1. Il Governo Regionale Umbro, al fine di:

- mobilitare le proprie risorse sottoutilizzate per soddisfare bisogni primari dei cittadini;
- creare liquidità aggiuntiva per incrementare i servizi, sia commerciali che pubblici, senza ricorrere a mutui o ad incrementi di tassazione;
- adottare soluzioni lavorative più eque ed efficienti, poiché i cittadini a basso reddito possano effettuare i pagamenti di servizi mediante moneta locale, che possono procurarsi lavorando a progetti di pubblica utilità, piuttosto che nella moneta nazionale che a loro manca;
- incoraggiare il dibattito democratico negli enti locali circa il livello dei servizi pubblici desiderato, in ambiti che includono: l'educazione, la salute, i servizi sociali, la sicurezza pubblica, la protezione ambientale, ecc.;
- consentire di evitare i rischi connessi ad un pesante indebitamento, sia comunale che regionale,

DELIBERA di

- a) adottare l'allegata moneta complementare, a corso libero, dalle seguenti caratteristiche:
- Titolazione: Regione Umbria;
 - Immagine della Regione Umbria, distinta nelle due province, di colore rosso per la provincia di Perugia, giallo per quella di Terni,
 - Immagine in trasparenza nella parte anteriore della Basilica di San Francesco, nella parte posteriore delle Cascate delle Marmore;
 - Indicazione della dicitura “Lira Umbra, a corso libero”;
 - Firma del Presidente della Regione Umbria e del Cassiere, Presidente della Banca Libera Umbra;
- b) costituire la Banca Libera dell'Umbria (BLU), che avrà il compito di stampare la Lira Umbra, distribuirla, vigilare sulla sua distribuzione e gestire i relativi movimenti finanziari sotto l'alto controllo della Presidenza della Regione e della competente Commissione regionale.

Perugia,

Il Presidente del Governo Regionale
(Antonio Pappalardo)